



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

SEZIONE I - INFORMAZIONI SU UNIONFIDI

Unionfidi Piemonte – Società Cooperativa di garanzie collettiva fidi è un confidi intermediario finanziario vigilato iscritto, con provvedimento della Banca d'Italia del 23 giugno 2011 e cod. identificativo 19548.7, nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 2003 n. 385 e ss. mm. (TUB), avente sede legale e direzione generale in Torino (10126) presso il Lingotto Business Center, via Nizza 262/56, telefono 011.2272-411, telefax 011.2272-455, web www.unionfidi.com, posta elettronica info@unionfidi.com, PEC unionfidi@unionfidi.legalmail.it; iscritto al n. 01725030017 del Registro delle Imprese di Torino, medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita IVA; REA TO 499783; iscritto al n. A107394 dell'Albo delle Società Cooperative.

SEZIONE I BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il soggetto che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere ad Unionfidi alcun costo od onere aggiuntivo.

a cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato da Unionfidi)

Sig. _____ Qualifica _____

con ufficio e indirizzo in _____

telefono fisso _____ telefono cellulare _____

fax _____ indirizzo e-mail _____

ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____

(indicare gli estremi di iscrizione nel caso in cui **NON** si tratti di personale dipendente di Unionfidi)

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) _____

in qualità di legale rappresentante dell'azienda _____

attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- l'avviso contenente i "Principali diritti del cliente"

- il presente Foglio Informativo, composto di n. **5** pagine.

Luogo e data, _____ firma _____

Struttura e funzione economica dell'operazione.

L'attività di Unionfidi consiste nella prestazione di garanzie nell'interesse dei Soci ed a beneficio di soggetti terzi quali Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come "Banca") con i quali Unionfidi ha



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

stipulato apposita convenzione per il rilascio e la disciplina delle garanzie in forma collettiva. La lettera di garanzia consegnata alla Banca riporta le principali caratteristiche della linea di credito erogata o messa in disponibilità. Unionfidi delibera garanzie esclusivamente in favore dei propri Soci.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese / enti / associazioni / ditte individuali aventi i requisiti indicati nell'art. 4 dello Statuto sociale di Unionfidi e seguendo le modalità di cui all'art. 6 del medesimo. Trattasi in particolare di piccole e medie imprese (PMI), anche se non sono escluse imprese di dimensioni maggiori o altra tipologia di aziende. L'adesione ad Unionfidi è subordinata alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale e delle spese di ammissione, come riportato nella prima parte della Sezione III del presente Foglio. Per semplicità, nel prosieguo, il termine "Socio" comprenderà anche la definizione di "cliente".

A seguito della richiesta di accesso al credito inoltrata dalla PMI, direttamente o per il tramite di Unionfidi, e della successiva delibera della linea di credito ad opera della Banca, il Socio di Unionfidi e cliente della Banca si impegna, mediante contratto, a rimborsare alla Banca il credito concesso, nonché, qualora ne ricorrano gli estremi, a prestare ulteriori garanzie personali o reali (fidejussione, avallo, pegno, ipoteca, ecc.). Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno patrimoniale il Socio deve far riferimento ai Fogli Informativi della Banca, disponibili presso le sedi della stessa. Mediante la lettera di garanzia, Unionfidi garantisce percentualmente (di norma nella misura del 50%, ma non sono escluse percentuali diverse) il rimborso del debito che il Socio ha contratto con la Banca, qualora il Socio divenga inadempiente.

Il debito del Socio verso la Banca sorge in esecuzione di uno specifico contratto stipulato tra Banca e cliente, contratto avente ad oggetto prodotti finanziari, operazioni e servizi commercializzati in maniera autonoma ed indipendente dalla stessa Banca. Il Socio è tenuto a rimborsare alla Banca quanto da questa erogato o messo a disposizione in esecuzione del predetto contratto (ad es. apertura di credito in conto corrente, anticipazioni bancarie, finanziamenti, mutui, sconti di portafoglio commerciale; operazioni di leasing, cessione di crediti, ecc.), nei tempi e nelle forme concordate. L'eventuale debito di Unionfidi verso la Banca sorge in esecuzione di altro e diverso contratto e la quantificazione può, di fatto, non essere esattamente coincidente con l'obbligazione del Socio verso la Banca.

La garanzia autonoma di Unionfidi è simile ma non identica ad una fideiussione, dalla quale si discosta in alcuni passaggi fondamentali. Unionfidi non assume la veste di fideiussore solidale del debitore principale (i.e. del Socio), ma piuttosto quella di un garante autonomo gradito alla Banca.

E' influente per il Socio sapere che la garanzia di Unionfidi è "autonoma" ed è "a perdita definitiva", nel senso che Unionfidi non può avvalersi di eccezioni di cui potrebbe avvalersi il Socio nel proprio rapporto con la Banca (fatti salvi i limiti generali dell'ordinamento) e che la garanzia opera percentualmente sulla perdita che ha dovuto sopportare la Banca al termine delle azioni volte al recupero del proprio credito nei confronti del proprio cliente / Socio di Unionfidi. Non è invece influente per il Socio sapere se la garanzia di Unionfidi è "sussidiaria" o "a prima richiesta". Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio della Banca. In entrambi i casi, infatti, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del proprio debito contratto con la Banca, questa può escutere la garanzia di Unionfidi ai sensi della convenzione ed Unionfidi è tenuta a pagare, nei tempi e nei modi ivi disciplinati.

Banca ed Unionfidi si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita da Unionfidi. Il Socio ha diritto di conoscere le informazioni che lo riguardano, ma non ha diritto di pretendere di essere informato circa l'eventuale richiesta di pagamento della garanzia da parte della Banca. E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Unionfidi di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità patrimoniale di Unionfidi mediante l'escussione della garanzia.

Principali rischi (generici e specifici) dell'operazione.

I rischi derivanti dall'operazione intercorrente con Unionfidi sono intrinsecamente connessi e conseguenti alla capacità / incapacità del Socio di far fronte al rimborso del credito ottenuto dalla Banca. Qualora il Socio sia inadempiente verso la Banca ed Unionfidi sia chiamata ad effettuare il pagamento per l'obbligazione assunta dal Socio [escussione della garanzia], il Socio stesso è tenuto a rimborsare Unionfidi quanto dalla medesima corrisposto alla Banca. Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio ad Unionfidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento del Socio per aver



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per Unionfidi di segnalare il nominativo del Socio nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento del Socio verso Unionfidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate ad Unionfidi.

SEZIONE III - CONDIZIONI ECONOMICHE

Unionfidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun imprenditore è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati di Unionfidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato di Unionfidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

1. Costi di primo ingresso in Unionfidi.

- 1.1. Quota di Capitale Sociale: Euro 387,00 (minimo 75 azioni) restituibili, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto di Unionfidi, in caso di recesso ed in taluni casi di esclusione. Il recesso è ammesso dopo due anni dalla data di associazione, con preavviso di 90 giorni.
- 1.2. Quota sovrapprezzo azioni: Euro 774,00 (una tantum) non restituibili.

Il mancato pagamento della quota associativa (capitale sociale e sovrapprezzo azioni) entro 6 mesi dalla domanda di associazione è considerato rinuncia tacita alla domanda stessa.

2. Commissioni di garanzia e contributi per il rilascio della Garanzia.

Tutte le percentuali indicate sono riferite alla quota nominale garantita della linea di credito.

- 2.1. Commissioni una tantum su operazioni di finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo chirografario, ecc...) durata da 24 a 60 mesi: min. 4,30% - max. 9,90%.
- 2.2. Commissioni una tantum su operazioni di finanziamento con rientro rateale (mutuo ipotecario, mutuo chirografario, ecc...) durata da 72 a 300 mesi: min. 6,80% - max. 19,00%.
- 2.3. Commissioni una tantum su operazioni di credito di esercizio (scoperto di c/c, anticipo fatture, anticipo import export ecc...) o altre operazioni transitorie (prestito d'oro in uso ecc...) della durata da 3 mesi a 18 mesi: min. 2,80% - max. 5,50%.
- 2.4. Commissione una tantum su operazioni di 13^a e 14^a mensilità: min. 2,00% - max. 2,40%.

Nei casi di cui sopra è previsto, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, un contributo:

- su tutte le operazioni a breve termine (ad esclusione della 13^a e 14^a mensilità) 0,20%;
- su tutte le operazioni a medio/lungo termine 0,50%.

La definizione delle effettive condizioni economiche applicate, all'interno dei minimi e massimi evidenziati, dipende dalla durata e dal rischio delle linee di credito da garantire, dalla presenza di eventuali soggetti controgaranti o altre modalità di trasferimento del rischio oppure, se previsto, dalle convenzioni contrattuali con gli istituti di credito o con altri Intermediari finanziari. Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi, devono essere versati prima del rilascio della garanzia nelle mani della Banca, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID.

3. Altri costi.

- 3.1. Mancato versamento del prezzo o mancato perfezionamento della linea di credito: Euro 0,1% della quota garantita della linea di credito per la quale è stata richiesta la garanzia, con minimo di Euro 200,00 ed un max.



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

di Euro 500,00 per ciascuna posizione istruita e non andata a buon fine (costo applicabile solo ad operazioni non finalizzate o interrotte per ragioni non dipendenti da Unionfidi).

- 3.2. Moratoria ai sensi del c.d. Avviso Comune: 1,50% sulla garanzia residua.
- 3.3. Trasferimento garanzia: min. 0,20 % max. 0,50 % da calcolare sulla garanzia residua ed applicabile in tutti quei casi in cui sia necessario trasferire una garanzia da un soggetto ad un altro (es. accollo fido).
- 3.4. Rinegoziazione finanziamenti e garanzie: 1,50% annuo da calcolare sulla garanzia residua.
- 3.5. Estensione della durata della garanzia: 2,80% annuo da calcolare sulla garanzia residua.
- 3.6. Costo copia aggiuntiva documenti contrattuali idonei per la stipula: Euro 20,00, applicabile solo ad operazioni soggette ad istruttoria.
- 3.7. Costo copia documenti operazioni precedenti: Euro 40,00 per operazione deliberata nei 10 anni ed Euro 80,00 ad operazione per le operazioni deliberate oltre i 10 anni dalla richiesta, se reperita.
- 3.8. Costo comunicazioni periodiche (se dovute): Euro 2,50 a comunicazione.
- 3.9. Costo corrispondenza e marche da bollo: Euro 15,00 e comunque non oltre i limiti della spesa sostenuta.

Modifica delle condizioni economiche praticate da Unionfidi: Unionfidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del D.Lgs n. 385/1993.

Condizioni economiche praticate dalla Banca: Unionfidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra il cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti da Unionfidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI COL CLIENTE

Su richiesta del Socio, ma a proprio insindacabile giudizio, Unionfidi rilascia a beneficio di una Banca una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite di Unionfidi. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare ad Unionfidi quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III e, in particolare nei §§ 2 e 3 (Unionfidi si riserva il diritto di consentire ai soggetti non ancora Soci il pagamento dei costi di ingresso di cui in Sezione III, § 1, contestualmente al versamento delle commissioni e degli altri costi di garanzia). Gli importi effettivi, successivamente comunicati e riprodotti nel Documento di Sintesi devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura RID, prima del rilascio della garanzia a mani della Banca. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, Unionfidi assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi di Convenzione.

Il pagamento di Unionfidi alla Banca [escussione della garanzia] può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso al cliente od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui Unionfidi viene espressamente esonerata. Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da Unionfidi, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso Unionfidi. Unionfidi può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se il Socio versa in situazione di inadempimento nei confronti di Unionfidi, può sussistere l'obbligo per Unionfidi di segnalare il nominativo del Socio presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal Confidi. Di tali avvenimenti il Socio non può addebitare alcuna responsabilità ad Unionfidi, restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Torino.



FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

(Le condizioni di seguito pubblicate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009)

LEGENDA

PMI (Piccola e Media Impresa): è l'impresa o ditta individuale che può chiedere di diventare Socia di Unionfidi. I parametri e gli elementi in base ai quali un'impresa / ditta individuale è definita "PMI" sono illustrati nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nel D.M. del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato in G.U. del 12 ottobre 2005 n. 238.

Debitore principale: è il soggetto che contrae un debito con un istituto di credito.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Debitore garantito: è il soggetto nell'interesse del quale è stata rilasciata una garanzia [socio di Unionfidi].

Creditore: è il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [istituto di credito o altro intermediario finanziario convenzionato con Unionfidi].

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garante autonomo: è il soggetto che ha rilasciato la garanzia autonoma nell'interesse del Socio – debitore [Unionfidi].

Beneficiario: è il soggetto a beneficio del quale la garanzia è rilasciata [istituto di credito].

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario può contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione è determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilità esclusiva o non esclusiva di Unionfidi, astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di Unionfidi, le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

Offerta fuori sede: l'offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.

Le indicazioni contenute nel presente Foglio Informativo hanno carattere illustrativo e non sostituiscono e/o integrano e/o interpretano i contratti realmente sottoscritti dalle Parti.